

Il DAP era precedentemente articolato in 5 direzioni generali, nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria - stabiliti in numero di 16 (uffici di livello dirigenziale generale previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395) e nell'Istituto superiore di studi penitenziari (ufficio di livello dirigenziale generale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446).

Nel nuovo assetto organizzativo continuano ad essere attribuite al DAP le funzioni gestionali del personale, compresi i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario; viene inoltre specificata la funzione di formulazione dei pareri tecnici concernenti l'edilizia penitenziaria e residenziale di servizio.

L'accentramento presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi della competenza in materia di procedure contrattuali del Ministero comporta la soppressione della Direzione generale del bilancio e della contabilità, e della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e servizi attualmente esistenti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'inserimento presso la Direzione generale del personale anche della competenza in materia di gestione dei beni e servizi (di competenza), con conseguente nuova denominazione in direzione generale del personale e delle risorse.

Pertanto, le Direzioni generali del nuovo assetto organizzativo sono le seguenti:

- Direzione generale del personale e delle risorse;
- Direzione generale della formazione;
- Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMG) vede, nel progetto normativo in esame, profondamente modificata la sua struttura organizzativa.

Si è configurata una nuova strutturazione del Dipartimento, soprattutto ponendo attenzione alla funzione di gestione dell'esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti, finora affidati alla rete degli uffici dell'esecuzione penale esterna del DAP.

La modifica strutturale in esame si pone senz'altro sulla linea della nuova strategia politica seguita dagli ultimi Governi e dal Parlamento in materia di sicurezza la quale, da una precedente tradizionale prospettiva diretta al mero rafforzamento degli strumenti sanzionatori, si indirizza ora lungo la direttrice tracciata dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in favore delle sanzioni di comunità, con

conseguente configurazione di pene che non contemplano solo la segregazione del condannato dal consorzio civile, ma hanno anche l'obiettivo di recuperare il rapporto e la relazione tra l'autore del reato e il contesto sociale.

Da tale nuova prospettiva, che implica senz'altro un'evoluzione del sistema delle misure alternative alla detenzione nel senso del loro ampliamento e rafforzamento, deriva di conseguenza un diverso e più complesso approccio all'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori, soprattutto nella considerazione che, nonostante la specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, vi è una unità di fondo che attiene, come detto, ad una logica comune, quella dell'accentuazione della prospettiva della risocializzazione e del reinserimento nel territorio.

D'altro lato, vi è anche una esigenza di natura organizzativa, che è quella di creare le opportune sinergie all'interno della rete dei servizi sociali territoriali, mettendo in tal modo proficuamente insieme le esperienze e le conoscenze maturate in ambiti trattamentali finora distinti.

Pertanto, proprio al fine di sostenere l'evoluzione sopra configurata, si è ritenuto di trasferire al Dipartimento anche la competenza in materia di esecuzione penale esterna.

Questa nuova funzione determina, in primo luogo, il mutamento della denominazione, assumendo il nome di Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con attribuzione delle funzioni assegnate dalla legge primaria, comprese quelle relative all'esecuzione penale esterna.

L'ipotesi di rimodulazione funzionale proposta risponde all'esigenza di definire una struttura organizzativa che abbia come mandato specifico l'esecuzione di tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive della detenzione.

Tale scelta appare ormai possibile ed anche necessaria per diverse considerazioni.

In primo luogo per il fatto che può considerarsi stabilizzata la prospettiva di incremento della sanzione penale da espiare in comunità, ovvero nella società civile e sul territorio, destinata progressivamente a diventare, all'interno del sistema di esecuzione penale, il settore numericamente più rilevante.

In secondo luogo, conseguentemente, per la necessità di avviare la costruzione di un'organizzazione che, non solo per la specificità del mandato conferito ma anche per le potenzialità di autonomo sviluppo, possa corrispondere in modo più adeguato alla crescita del settore.

Infine, adeguare anche il sistema italiano agli indirizzi del Consiglio d'Europa, in particolare alla Raccomandazione 1/2010 - Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, che configurano un'organizzazione autonoma di tali servizi, con esigenti livelli di interventi, di controllo dei risultati, di comunicazione e di ricerca.

La scelta che si offre, con l'occasione del nuovo regolamento del Ministero, rispetta il mandato dell'area minorile indicato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ed arricchisce la correlativa struttura della competenza, largamente coestensiva, della pena di comunità.

Il rinnovato dipartimento, denominato Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità onde sottolineare la connotazione fondante della misura e sanzione esterna, in coerenza con la raccomandazione R(92)16 del Consiglio d'Europa, realizza così una chiarificazione e semplificazione del sistema dell'esecuzione penale, poiché si costituiscono due dipartimenti ciascuno incaricato di adempiere ad una *mission* coerente: l'una, la detenzione negli istituti di pena, l'altra, le pene non detentive nel contesto sociale di appartenenza.

È pur vero, infatti, che il settore minorile conserva la gestione degli istituti di pena, ma ciò in virtù, oltre che della limitata consistenza numerica dei minori interessati, anche della rilevante specificità, sul piano dei contenuti, dell'esperienza rieducativa condotta negli istituti minorili, che si caratterizza in modo del tutto peculiare rispetto al sistema detentivo per gli adulti.

Si propone, così, l'unificazione di due sistemi, quello minorile e quello dell'esecuzione penale esterna, che presentano affinità significative non solo per il comune orientamento a lavorare per il reinserimento nel territorio, ma anche sul piano organizzativo e delle metodologie operative. Si tratta, infatti, di sistemi che adottano come canone operativo di elezione la presenza nel territorio e l'intervento individuale, comunitario e di rete; lo sviluppo e l'integrazione con le reti territoriali, in particolare con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale come passaggio ineludibile per realizzare il percorso di rientro nella legalità.

L'esecuzione della pena in regime di *probation*, sia per i minori sia per gli adulti, avviene con percorsi individualizzati, realizzati in ambito comunitario o sociale, nel contesto di appartenenza ed in condizione relazionali che sollecitano il ritorno alla vita quotidiana all'interno di un contesto di legalità.

L'integrazione dei due sistemi non può che rafforzare tale azione di raccordo e di interlocuzione.

Tali affinità possono condurre ad un reciproco rafforzamento, poiché il *focus* dell'attività dei due sistemi tende ad incontrarsi su altri terreni comuni, quali la messa alla prova, recentemente introdotta anche nel settore adulti, misura sulla quale il settore minorile ha già sviluppato un'esperienza di lunga durata che, pur senza sottovalutare le differenze anche rilevanti tra i due diversi *target* di riferimento, avvicina ulteriormente i due settori.

Evidenti, pertanto, appaiono le utilità rivenienti dalla unificazione dei due sistemi, utilità che saranno tanto più consistenti quanto più l'integrazione sarà profonda ed estesa ai livelli operativi territoriali.

Le ragioni dell'opzione, delineano anche le linee dell'articolazione del rinnovato dipartimento, che non può ridursi ad un accostamento di due realtà operativamente ed organizzativamente distinte, o, peggio, all'inglobamento di un settore all'interno di un altro.

L'unità di indirizzi data dall'unicità di Capo del dipartimento permetterà una graduale integrazione delle due realtà, in particolare a livello operativo di base, che deve stimolare lo sviluppo di tutte le sinergie possibili per rendere più efficiente l'impiego delle risorse e più efficace il servizio prestato.

Tali risultati collimano con altri che sono richiesti dalla presenti condizioni e dai vincoli di bilancio, come di seguito esposto in dettaglio.

Sul piano dei costi, la norma consente la riduzione, per accorpamento, del numero delle strutture operative a livello territoriale, con parallelo miglioramento dell'impiego delle risorse. Si evidenziano:

- economie di scala (l'accorpamento degli uffici territoriali assicura risparmi sulle strutture amministrative di supporto - una sede, una segreteria, un archivio, un centralino, un centralinista, una portineria, etc. invece di due);
- sinergie operative a livello territoriale con maggiori possibilità di impiego flessibile delle risorse (automezzi di servizio, hardware, arredi, manutenzione) e del personale;
- predisposizione di programmi di potenziamento mediante il reimpiego delle risorse rivenienti dai risparmi sopra indicati.

Evidenti sono anche, a diversi livelli, i vantaggi sul piano operativo.

- semplificazione dell'interlocuzione con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale, poiché vi sarebbe un solo interlocutore della rete giustizia;
- facilitazione della continuità dell'intervento nel passaggio minori - adulti;
- potenziamento delle capacità progettuali per l'unificazione delle competenze maturate nei due settori;

- più ampie possibilità di impiego flessibile nelle aree operative ed incentivazione del modello operativo multiprofessionale;
- sinergie nella gestione del fascicolo dell'utente, continuità nella gestione delle relative informazioni nell'eventuale percorso minore - adulto.

Tali competenze sono attribuite alle due seguenti nuove direzioni generali:

- Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
- Direzione generale per l'esecuzione penale esterna.

Per effetto di tale riorganizzazione, la direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile continuerà ad esercitare le funzioni e i compiti attribuiti dal d.P.R. n. 55 del 2001, fatta eccezione, come detto, per la gestione del contenzioso.

La stessa assumerà anche la competenza relativa all'assunzione e gestione del personale e dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna, ciò tenuto conto dell'accentramento presso quel Dipartimento dell'intero ambito di gestione del trattamento e dell'esecuzione penale esterna.

La nuova direzione generale per l'esecuzione penale esterna svolge le funzioni prima attribuite alla soppressa Direzione generale dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.

Resta ferma, inoltre, la competenza in materia di procedure contrattuali al di sotto del limite delle soglie di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che sarà gestita dalla direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

Vengono inoltre attribuiti al Capo del dipartimento gli adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, dalle fonti normative dell'Unione europea (si pensi alle autorità centrali istituite dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 in materia di obbligazioni alimentari), in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere e le attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.

Nella cornice dei nuovi rapporti interdipartimentali tra amministrazione penitenziaria e minorile, e dunque con la finalità di assicurare una osmosi e una omogeneità di amministrazione attiva, sono attribuite al Capo del dipartimento, in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna.

3. Il decentramento amministrativo

Questa finalità del regolamento è realizzata mediante l'istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria e dalla ridefinizione delle competenze dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria come da tabelle che seguono.

**Istituzione delle direzioni generali regionali
dell'organizzazione giudiziaria**

<i>Denominazione</i>	<i>Regione</i>	<i>Distretto</i>	<i>Sede</i>
Direzione regionale 1	Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Emilia- Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol	Torino, Milano, Brescia, Genova, Venezia, Trieste, Trento e Sezione distaccata di Bolzano, Bologna	Milano
Direzione regionale 2	Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna	Firenze, Ancona, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari, L'Aquila, Perugia, Roma	Roma
Direzione regionale 3	Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia	Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, Bari, Lecce, sezione distaccata di Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina	Napoli

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

1)	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sede Torino);
2)	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova);
3)	Lombardia (sede Milano);
4)	Emilia Romagna, Marche (sede Bologna);
5)	Toscana, Umbria (sede Firenze);
6)	Lazio, Abruzzo, Molise (sede Roma);
7)	Campania (sede Napoli);
8)	Puglia, Basilicata (sede Bari);
9)	Calabria (sede Catanzaro);
10)	Sicilia (sede Palermo);
11)	Sardegna (sede Cagliari)

4. La struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per la gestione dei fondi comunitari destinati all'organizzazione della giustizia

Il comma 12 dell'articolo 16 prevede l'istituzione di una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria e che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia. Si aggiunge che la conferenza dei Capi dipartimento svolge altresì funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della direzione in questione. La disciplina detta poi norme che garantiscono l'invarianza della spesa.

La necessità di un'istituzione immediata della struttura, e non, come originariamente previsto, a seguito di futuro decreto, discende dal fatto che, nell'ambito della Programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, il Ministero della Giustizia è stato accreditato come Organismo intermedio di gestione del Programma Operativo Nazionale *Governance* e Capacità Istituzionale, in data 23 febbraio 2015 con Decisione della Commissione Europea n. C (2015)1343, prevedendo una gestione in parte delegata del Programma a due Organismi Intermedi: Dipartimento per la Funzione Pubblica e, appunto, Ministero della Giustizia con riferimento agli Assi I e II del Programma stesso.

Quanto alla temporaneità dell'ufficio, che il Consiglio di Stato ha invitato questa Amministrazione a rivalutare, va considerato che non vi è alcuna differenza strutturale e funzionale che possa distinguere, in relazione al periodo di funzionamento individuato, la direzione in questione con gli altri uffici dirigenziali generali.

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

E' stato compiuto il trasferimento di competenze in materia di funzionamento degli uffici giudiziari e relative spese di cui al DPR n. 133 del 18 agosto 2015.

1. Finalità dell'intervento regolamentare

Il provvedimento in questione consiste in un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, ferme le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, sono individuate le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, per effetto delle quali, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il

funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia.

La norma primaria che ha imposto l'adozione dell'atto regolamentare in questione è l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha appunto disciplinato *ex novo* il regime delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sottraendo la competenza ai comuni ed affidandola al Ministero della giustizia.

In generale può dirsi che gli interventi adottati riguardano i seguenti profili:

- a) individuazione delle misure organizzative necessarie a livello periferico, stabilendo, appunto, quali strutture locali possano procedere alle attività necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari; conseguente definizione della composizione e dei compiti delle predette articolazioni organizzative;
- b) definizione dei rapporti e dei limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero;
- c) esplicitazione della possibilità di ricorrere a strumenti convenzionali che possano agevolare lo svolgimento delle funzioni gestionali degli uffici giudiziari nel periodo transitorio del passaggio delle competenze dai comuni al Ministero.

Il regolamento in questione, pur consistendo in un regolamento di organizzazione, assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale, di approntare le specifiche misure che sono necessarie ad individuare i soggetti chiamati a prestare il proprio apporto ai fini della definizione del procedimento decisionale per la determinazione dell'onere delle spese occorrenti al funzionamento degli uffici giudiziari, a delineare i compiti dei predetti soggetti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.

I confini dell'intervento regolamentare illustrato derivano, oltre che dallo specifico ambito di applicazione definito dalla norma primaria (spese di funzionamento degli uffici giudiziari), altresì dalla ripartizione delle competenze stabilita dal regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (DPCM n. 84/2015) ed in particolare dalla scelta di attribuire alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento

dell'organizzazione giudiziaria le competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

2. **Contenuto del regolamento**

Va segnalato che per uffici giudiziari, cui il regolamento si applica, si intendono gli uffici dell'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392 (le cui spese sono oggi sostenute dai Comuni), tra i quali non sono compresi la Corte Suprema di Cassazione e gli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma; sono altresì esclusi gli uffici giudiziari della città di Napoli, nonché gli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la cui gestione e manutenzione è regolata dalle disposizioni speciali.

Le spese di cui si parla nel regolamento sono le spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, vale a dire quelle attualmente obbligatorie per i comuni e trasferite al Ministero della giustizia dalla legge di stabilità 2015.

Di particolare rilevanza sono le disposizioni concernenti le misure organizzative a livello periferico, che individuano nella Conferenza permanente l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e definendo i compiti stessi di tale struttura.

Funzionamento della conferenza

La Conferenza opera in ogni circondario, quale articolazione dell'amministrazione della giustizia; è composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi; è presieduta e convocata dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

Sulle materie inerenti la sicurezza degli edifici giudiziari e che rientrano tra i compiti della Conferenza permanente come individuati nello schema, la convocazione della stessa Conferenza può avvenire anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. In questo caso egli compone la Conferenza permanente quando la stessa opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.

Al fine di acquisire ogni elemento utile alle proprie valutazioni e in chiave esclusivamente consultiva, è previsto che il presidente della Conferenza inviti alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati dall'oggetto delle

determinazioni da assumere; al medesimo fine il presidente può invitare a prendere parte alle riunioni esperti o rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche. In ogni caso gli invitati alla Conferenza permanente non hanno diritto di voto.

La Conferenza può avvalersi di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia, nonché, sulla base di accordi o convenzioni, di personale delle altre amministrazioni pubbliche.

Compiti della Conferenza e dei Procuratori generali

Sono definiti dal regolamento gli ambiti di competenza strettamente attinenti all'adeguato funzionamento degli uffici giudiziari: individuazione e proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indicazione delle specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica (ivi compresa la ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici), la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, inclusi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici.

Sono attribuiti alla Conferenza i poteri di individuazione e proposta, cosicché è coerentemente chiarito che restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

In materia della sicurezza degli edifici giudiziari, nel quadro dei compiti come delineati dal comma 1 dell'articolo illustrato, è previsto che, in caso di urgenza, i compiti spettanti alla Conferenza sono svolti dal Procuratore generale. I poteri del Procuratore generale in materia di sicurezza degli edifici giudiziari sono completati dalla specifica previsione di cui all'articolo 6, comma 3, laddove è previsto che, nella medesima materia, le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti attribuiti alla Conferenza permanente possono essere delegate al procuratore generale.

E' garantito inoltre al Procuratore generale presso la Corte d'appello - al fine di una complessiva informativa sulla materia - la conoscenza delle delibere inerenti la sicurezza assunte dalle Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto nel caso in cui il Procuratore non abbia attivato la convocazione della Conferenza stessa e, quindi, non vi abbia partecipato.

E' infine stabilito che il Procuratore generale trasmette le delibere inerenti la sicurezza all'autorità di pubblica sicurezza al fine di assicurare l'opportuno

coordinamento tra gli organi competenti in materia e ciò in linea con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 28 ottobre 1993, che individua l'autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna degli uffici giudiziari.

Il d.P.R. reca inoltre disposizioni sulle misure organizzative a livello centrale.

Si riconosce espressamente alla Conferenza la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, segnatamente nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi.

Al fine di definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni conclusi dalla Conferenza, è stabilito che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro.

Quanto ai rapporti con l'amministrazione centrale, spetterà al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi il compito di definire gli indirizzi e le linee di pianificazione strategica, nell'ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente.

E' inoltre assicurato il flusso informativo tra Conferenza e Ministero prevedendo la trasmissione tempestiva al Dipartimento della organizzazione giudiziaria delle deliberazioni con cui sono attuati i compiti della Conferenza stessa.

Si chiarisce ancora che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria può delegare ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti, al fine di garantire una adeguata operatività degli stessi vertici giudiziari sul piano territoriale. In materia di sicurezza, è consentita la delega delle stesse competenze al Procuratore generale.

1. Assunzione dei magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con D.M. 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata a breve.

2. Razionalizzazione e contenimento delle spese del Ministero della Giustizia

Misure di razionalizzazione e contenimento delle spese del Ministero quale contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Concessione di mutui della CDP per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse connesse con quelle dell'edilizia giudiziaria

La norma è volta a consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ove strettamente connessi, in conseguenza dei ritenuti necessari trasferimenti di titolarità degli immobili, alla realizzazione di progetti su edifici da destinare ad edilizia giudiziaria. Presupposto per la concreta attuazione della previsione normativa è, a monte, la sottoscrizione di intese tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

4. Proroga al 31 dicembre 2016 del Commissario straordinario di Palermo

La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

5. Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari

La proposta normativa è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-*quinquies* del D.L. n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolti dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici.

6. Introduzione della mobilità volontaria semplificata

Per favorire l'accelerazione delle procedure di mobilità volontaria in corso, indette dal Ministero della giustizia, si propone un'apposita norma che prevede che il passaggio del personale è effettuato prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, stante l'attuale criticità rappresentata dal rallentamento delle procedure medesime per effetto della mancata acquisizione degli assensi previsti dalla normativa vigente.

7. Riforma della c.d. Legge Pinto

L'articolato normativo costituisce il frutto di un tavolo di lavoro costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro. Al tavolo hanno preso parte i rappresentanti del predetto Ministero, della Ragioneria dello Stato, della Banca d'Italia, dell'Avvocatura dello Stato e di quest'amministrazione.

Una delle scelte di fondo della proposta normativa è quella, mutuata dal modello tedesco, di riservare il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo esclusivamente alle parti che, pur avendo esperito i rimedi processuali preventivi introdotti con l'intervento in commento, hanno subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.

Sono poi previste misure che consentono di razionalizzare le procedure di pagamento delle ingenti somme destinate agli indennizzi mediante l'introduzione di obblighi informativi da parte dei creditori, finalizzati ad evitare condotte fraudolente. La mancata collaborazione dei creditori Pinto, mediante la presentazione di una apposita dichiarazione, comporta la sospensione dei termini per l'attivazione dell'esecuzione forzata.

8. Proroga magistrati onorari al 31 maggio 2016

La specifica norma di proroga della magistratura onoraria è resa necessaria in vista del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della medesima magistratura onoraria, quale presupposto che si reputa imprescindibile per il reclutamento di nuovi magistrati onorari. La proroga s'impone, d'altra parte, al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziari e tenendo conto, da ultimo, delle molteplici sollecitazioni pervenute da parte delle associazioni della magistratura onoraria nel senso indicato.

9. Congelamento posizioni dirigenziali - Esclusione per l'amministrazione della giustizia

L'intervento normativo ha la finalità di estendere all'amministrazione della giustizia, oltre che agli uffici giudiziari, l'esclusione dalle disposizioni contenute nel disegno di legge che prevedono il congelamento delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia, rese vacanti alla data del 15 ottobre 2015. La ragione di fondo dell'estensione dell'esclusione risiede nella circostanza che attualmente, a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e dotazione organiche" è in corso un complesso processo di attuazione della complessiva riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia consistente, in particolare, nell'individuazione degli uffici di livello

dirigenziale non generale nonché nella definizione dei relativi compiti e nella distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale.

10. Destinazione degli edifici per i quali sussiste un vincolo ad uso giustizia

L'intervento normativo ha la finalità di consentire agli enti territoriali di poter destinare, secondo le proprie necessità, gli edifici di cui sono titolari e sui quali sussiste un vincolo di destinazione ad uso giustizia conseguente all'erogazione di un finanziamento ai sensi dell'articolo 19 della legge 119/1981.

Si prevede, in particolare, che la valutazione del venire meno delle esigenze di destinazione a fini giudiziari sia rimessa alla valutazione vincolante del Ministro della Giustizia.

LE PROFESSIONI

Nel corso del 2015 il Ministero ha proseguito, in un quadro di proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale forense, nell'attuazione della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

È stata anzitutto esercitata la delega legislativa in materia di difesa d'ufficio con Decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015, che ha dettato disposizioni in materia di *"Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 16 della legge 31.12.2012, n. 247"*.

In attuazione della delega, il decreto legislativo persegue lo scopo di assicurare, attraverso la predisposizione di un elenco unico dei difensori d'ufficio, requisiti di stabilità e competenza della difesa tecnica d'ufficio.

Il Ministero ha poi provveduto ad elaborare gli schemi di regolamento necessari per completare l'attuazione in via regolamentare delle disposizioni del nuovo ordinamento forense.

Hanno completato nell'anno l'iter di formazione tre regolamenti ministeriali.

In tema di accesso alla professione, con D.M. 12 agosto 2015, n. 143, è stato adottato il *"Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*.

Aspetti diversi della vita professionale, in attuazione del nuovo ordinamento della professione forense, sono oggetto della disciplina regolamentare introdotta con due ulteriori decreti ministeriali.

Con D.M. 12 agosto 2015, n. 144, è stato adottato il *"Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*.